



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

Agenda per la Semplificazione 2015-2017. L'attuazione delle misure di semplificazione nelle Regioni e negli Enti locali

Funzionamento S.U.E. e rapporti con S.U.A.P.

a cura di Franco Cintolo

Ragusa, 28 aprile 2015
Centro Direzionale Zona Artigianale, Via On. Corrado Di Quattro n. 1

Lo Sportello Unico per l'Edilizia

- Lo Sportello Unico per l' Edilizia rientra a pieno titolo tra le prime norme di semplificazione introdotte nell'impianto normativo italiano anche se, come tutte le novità che richiedevano una riconversione di modelli organizzativi esistenti e quindi uno sconvolgimento di posizioni consolidate nel tempo, non ha mai trovato entusiasmi sia a livello amministrativo che burocratico.

- 1) Gli Amministratori in quanto vedevano nel S.U.E. una struttura che sembrava potesse essere autonoma rispetto alle << **normali** >> logiche di controllo da parte del sistema politico

- 2) Molti funzionari, d'altra parte, non gradivano procedure trasparenti, telematiche, con tempi certi di definizione del procedimento

- Va detto che l'introduzione del S.U.E. seguiva la logica e la filosofia già introdotta allora con il d.P.R. n. 447/98 ancorchè limitata alla edilizia residenziale **(cioè l'unicità del canale e della interlocuzione esclusiva con utenti e altri soggetti coinvolti)**

Rapporto tra SUE e SUAP

- Con l'entrata in vigore del D.L. n. 83 del 22/06/12, convertito in legge n. 134 del 07/08/2012, a partire dal 22/02/13 vengono apportate, già peraltro rese obbligatorie in virtù di altre norme, alcune novità procedurali al T.U. sull'edilizia (DPR n. 380/2001) in particolare agli art. 5 e 20, che possiamo così sintetizzare :
 - **Obbligo per la P.A.** (in questo caso l'ufficio Edilizia) **di acquisire d'ufficio i documenti, le informazioni ed i dati già in possesso delle P.A.** e che non potranno più essere richiesti ai soggetti interessati
 - **Divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità di tali informazioni**
 - **Conferma dell'attuazione del S.U.E.** (Sportello Unico per l'Edilizia — che da istruttorio diventa decisivo)

Rapporto tra SUE e SUAP

Senza entrare ovviamente nel merito di aspetti legati al riordino del modello organizzativo dei settori tecnici nei comuni (sia piccoli che di medio-grandi dimensioni) preme solamente, per quello che ci interessa, fare rilevare due aspetti rilevanti :

1. Applicazione univoca del DPR n. 160/2010, che prevale sul D.P.R. n. 380/2001, nella versione aggiornata dell'art. 5, in virtù del D.L. n. 83 del 22/06/12, convertito in legge n. 134 del 07/08/2012 –art. 13 comma 2 a) che così recita << Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 tra l'altro recepito in Sicilia espressamente con l'art. 10 della L.R. n. 5/2011.

Rapporto tra SUE e SUAP

2. Conferma della interlocuzione diretta ed esclusiva con le imprese da parte del SUAP, osservando il contenuto e la ratio della istituzione del SUAP - art. 38 del D.L. n. 112/2008 - : << ***lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva*** >> e conseguentemente riceva anche la domanda del permesso di costruire (*in Sicilia ancora richiesta di concessione edilizia*), nonché ogni atto, documento o comunicazione inerente al procedimento edilizio nell'ambito delle attività produttive.

Rapporto tra SUE e SUAP in SICILIA

Va chiarito che il quadro normativo attualmente presente in Sicilia è macchinoso, contorto e complicato sia per l'inerzia del legislatore che non ha ancora recepito il T.U. per l'edilizia (a circa 14 anni dalla sua adozione) e per il sovrapporsi e stratificarsi di disposizioni sia legislative che di rango inferiori (decreti, circolari ,);

Si riportano alcune norme e provvedimenti regionali che citano il “ **Permesso di costruire** “ :

L.R. 12 maggio 2010 n. 11: *Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010 - GURS 14 maggio 2010, n. 23, S.O. n. 20.*

Art. 96

Semplificazione degli adempimenti di competenza delle Aziende sanitarie provinciali.

1. Per le opere soggette a **permesso di costruire**, il parere relativo alla conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, di competenza delle Aziende sanitarie provinciali, è sostituito da un'autocertificazione di un progettista abilitato circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie, nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. 4

Rapporto tra SUE e SUAP in SICILIA

Dec. Ass. 5 settembre 2012: *Norme sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall'alto da predisporre negli edifici per l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza* - GURS 5 ottobre 2012, n. 42.

Art. 2 – ambito di applicazione

Le disposizioni di cui agli articoli seguenti si applicano a tutti gli interventi eseguiti su edifici, di nuova costruzione o già esistenti, per i quali è necessario presentare richiesta di **permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività c.d. DIA (dal 31 luglio 2010 segnalazione certificata di inizio attività c.d. SCIA, art. 19 L. 241/90)**, qualora tali interventi riguardino le coperture così come definite al successivo art. 3 del presente decreto.

Le stesse disposizioni si applicano anche in caso di interventi edilizi da eseguire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 D.P.R. n. 380/01 o come varianti in corso d'opera che comportano modifiche alle strutture portanti della copertura, escluse le varianti di assestamento di cui art. 22, comma 2, D.P.R.n. 380/01.

Rapporto tra SUE e SUAP in SICILIA

L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di stabilità regionale,

art. 47 (Disposizioni varie), c.18,

“Le previsioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, trovano applicazione, in quanto compatibili, per l'intero territorio regionale.

L'art. 5 ha sostanzialmente inciso sul contenuto del T.U. dell'Edilizia modificando sostanzialmente l'art. 5 del d.P.R. n. 380/01 che disciplina il **permesso di costruire** .

Si precisa che con le modifiche apportate dai successivi DD.LL. (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 e D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98), si è assistito ad una ulteriore modifica alla disciplina dei titoli abilitativi edilizi

Come è evidente sarebbe oltremodo opportuno che la Regione Siciliana (che ha già avviato il percorso di recepimento del T.U. dell'Edilizia) seguisse le indicazioni metodologiche fornite dal gruppo di lavoro del FORMEZ per evitare che si producessero ulteriori contrasti e contrapposizioni normative che potrebbero fare la felicità di parecchi legali amministrativisti

Rapporto tra SUE e SUAP in SICILIA

Facendo uno sforzo di sintesi **sembra utile suggerire in questo momento ai Comuni**, sulla base di un atto di indirizzo predisposto dall'Amministrazione e nell'ottica di non trovarsi impreparati di fronte al recepimento del T.U. dell'Edilizia da parte della Regione Siciliana, di :

➤ **Adeguare il proprio modello organizzativo introducendo lo Sportello Unico per l'Edilizia e conseguentemente il proprio Regolamento Edilizio e le norme di attuazione del P.R.G. se presenti**

➤ **Chiarire espressamente, nel proprio Regolamento di organizzazione e di funzionamento del SUAP, la logica e la dinamica procedimentale di cui abbiamo parlato inserendo rinvii dinamici alle previsioni che saranno contenute nel d.P.R. n. 380/2001 così come sarà introdotto nella normativa regionale.**